

Gazzetta ufficiale

L 255

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

55° anno
21 settembre 2012

Sommario

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

- ★ **Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra** 1

- ★ **Convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale — Deposito dello strumento di approvazione da parte dell'Unione europea** 2

- 2012/508/UE:
- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 febbraio 2011, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari** 3

- Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari 4

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 854/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIId e VIIe per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi** 10

Prezzo: 4 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (UE) n. 855/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, recante divieto di pesca dell'eglefino nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi	12
Regolamento di esecuzione (UE) n. 856/2012 della Commissione, del 20 settembre 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	14
Regolamento di esecuzione (UE) n. 857/2012 della Commissione, del 20 settembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina	16
Regolamento di esecuzione (UE) n. 858/2012 della Commissione, del 20 settembre 2012, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova	18
Regolamento di esecuzione (UE) n. 859/2012 della Commissione, del 20 settembre 2012, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine	21
Regolamento di esecuzione (UE) n. 860/2012 della Commissione, del 20 settembre 2012, recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12	25
Regolamento di esecuzione (UE) n. 861/2012 della Commissione, del 20 settembre 2012, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato	27


DECISIONI

2012/509/UE:

★ Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 20 settembre 2012, relativa alla nomina di un giudice del Tribunale	30
---	----

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2012 della Commissione, del 5 settembre 2012, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione (GU L 240 del 6.9.2012)	31
---	----



II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco in merito a misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca, alla sostituzione dei protocolli 1, 2 e 3 e dei relativi allegati e a modifiche dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

Il 9 marzo 2012 e il 19 luglio 2012, rispettivamente, l'Unione europea e il Regno del Marocco si sono notificati reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie per l'entrata in vigore dell'accordo ⁽¹⁾.

Tale accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione, vale a dire il 1^o ottobre 2012.

⁽¹⁾ GU L 241 del 7.9.2012, pag. 2.

CONVENZIONE**per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale — Deposito dello strumento di approvazione da parte dell'Unione europea**

L'Unione europea ha firmato la suddetta convenzione il 26 luglio 2010.

A seguito della decisione adottata il 3 ottobre 2011 dal Consiglio dell'Unione europea, di concludere la convenzione, l'Unione europea ha depositato il suo strumento di approvazione il 18 ottobre 2011 con il governo della Nuova Zelanda quale depositario della convenzione.

La convenzione, conformemente all'articolo 38, paragrafo 1, entra in vigore trascorsi 30 giorni dal ricevimento dell'ottavo strumento di ratifica, adesione, accettazione o approvazione. Il depositario ha informato l'Unione europea che, al 25 ottobre 2011, sono stati depositati sei di tali strumenti.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2011

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari

(2012/508/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo con la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari.
- (2) Detto accordo è stato firmato, a nome dell'Unione europea, l'8 novembre 2010, fatta salva la conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione 2010/622/UE del Consiglio ⁽¹⁾.
- (3) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽²⁾; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
- (4) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non

partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽³⁾; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari (in prosieguo «l'accordo») è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo ⁽⁴⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2011

*Per il Consiglio**Il presidente*

PINTÉR S.

⁽¹⁾ GU L 275 del 20.10.2010, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

⁽⁴⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dal Segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari

L'UNIONE EUROPEA, in appresso denominata «l'Unione»,

e

LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE, in appresso denominata «Brasile»,

in appresso denominate insieme «le parti contraenti»,

DESIDEROSE di garantire il principio di reciprocità e di agevolare gli spostamenti riconoscendo ai cittadini degli Stati membri dell'Unione e ai cittadini del Brasile condizioni di ingresso in esenzione dal visto per soggiorni di breve durata;

RIBADENDO il loro impegno per assicurare il prima possibile la reciprocità in materia di esenzione dal visto, nel pieno rispetto delle rispettive procedure parlamentari e delle altre procedure interne;

AL FINE DI rafforzare i vincoli di amicizia e rinsaldare ulteriormente gli stretti legami tra le parti contraenti;

TENENDO CONTO del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, allegati al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e confermando che le disposizioni del presente accordo non si applicano al Regno Unito né all'Irlanda,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Obiettivo

I cittadini dell'Unione e i cittadini del Brasile titolari di un passaporto ordinario valido possono recarsi, transitare e soggiornare nel territorio dell'altra parte contraente, senza essere in possesso di visto, soltanto per turismo o affari per un periodo massimo di tre mesi su sei conformemente alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni:

- a) «Stato membro»: qualsiasi Stato membro dell'Unione, ad eccezione del Regno Unito e dell'Irlanda;
- b) «cittadino dell'Unione»: qualsiasi cittadino di uno Stato membro come definito alla lettera a);
- c) «cittadino brasiliano»: chiunque possieda la cittadinanza brasiliana;
- d) «spazio Schengen»: lo spazio senza frontiere interne comprendente i territori degli Stati membri come definiti alla lettera a) che attuano integralmente l'acquis di Schengen;
- e) «acquis di Schengen»: tutte le misure volte ad assicurare la libera circolazione delle persone in uno spazio senza fron-

tiere interne, insieme a misure di accompagnamento direttamente collegate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

Articolo 3

Ambito di applicazione

1. Ai fini del presente accordo per «turismo e affari» si intendono:

- attività turistiche,
- visite a parenti,
- il prospettarsi di opportunità commerciali, la partecipazione a riunioni, la firma di contratti e le attività finanziarie, amministrative e di gestione,
- la partecipazione a riunioni, conferenze o seminari, purché i partecipanti non ricevano alcun compenso per le loro attività rispettivamente da fonti brasiliane o dell'Unione (ad eccezione delle spese di soggiorno corrisposte direttamente o tramite un'indennità giornaliera),
- la partecipazione a competizioni sportive e artistiche, purché i partecipanti non ricevano alcun compenso rispettivamente da fonti brasiliane o dell'Unione, anche se le competizioni prevedono premi, compresi premi in denaro.

2. Il presente accordo non si applica ai cittadini dell'Unione e ai cittadini brasiliani che intendano svolgere attività remunerate o lavoro dipendente, impegnarsi nel campo della ricerca, partecipare a tirocini, seguire corsi di studio e operare in ambito sociale, o che desiderino dedicarsi ad attività di assistenza tecnica, ad attività missionarie, religiose o artistiche.

Articolo 4

Condizioni di esenzione dal visto e condizioni di soggiorno

1. L'esenzione dal visto di cui al presente accordo si applica ferme restando le leggi delle parti contraenti che stabiliscono le condizioni per l'ingresso e il soggiorno di breve durata. Gli Stati membri e il Brasile si riservano il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno di breve durata nei rispettivi territori qualora almeno una delle suddette condizioni non risulti soddisfatta.

2. Durante il soggiorno i cittadini dell'Unione ammessi a beneficiare del presente accordo devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio del Brasile.

3. Durante il soggiorno i cittadini brasiliani ammessi a beneficiare del presente accordo devono rispettare le disposizioni legislative e regolamentari in vigore nel territorio di ciascuno Stato membro.

4. L'esenzione dal visto si applica indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato per attraversare le frontiere delle parti contraenti aperte al traffico internazionale di passeggeri.

5. Fatto salvo l'articolo 7, alle questioni concernenti i visti che esulano dal presente accordo si applicano il diritto dell'Unione, il diritto nazionale degli Stati membri e il diritto nazionale brasiliano.

Articolo 5

Durata del soggiorno

1. Ai fini del presente accordo, i cittadini dell'Unione possono soggiornare nel territorio del Brasile per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio del paese.

2. Ai fini del presente accordo i cittadini brasiliani possono soggiornare nello spazio Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso nel territorio di uno Stato membro che attua integralmente l'acquis di Schengen. Detto periodo di tre mesi su sei è calcolato indipendentemente della durata del soggiorno decorsa in uno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen.

3. I cittadini brasiliani possono soggiornare nel territorio di ciascuno Stato membro che non attua ancora integralmente l'acquis di Schengen per un periodo massimo di tre mesi su sei a decorrere dalla data del loro primo ingresso, indipendentemente dalla durata calcolata per lo spazio Schengen.

4. Il presente accordo non pregiudica la possibilità per il Brasile e per gli Stati membri di estendere oltre tre mesi la durata del soggiorno conformemente al diritto nazionale o dell'Unione.

Articolo 6

Gestione dell'accordo

1. Le parti contraenti istituiscono un comitato di esperti (in appresso denominato: il «comitato»).

Il comitato è composto di rappresentanti dell'Unione e del Brasile. L'Unione è rappresentata dalla Commissione europea.

2. Il comitato si riunisce, ogniqualevolta necessario, su richiesta di una delle parti contraenti per controllare l'attuazione del presente accordo e risolvere le controversie derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione delle sue disposizioni.

Articolo 7

Rapporto tra il presente accordo e gli accordi bilaterali di esenzione dal visto in vigore tra gli Stati membri e il Brasile

Il presente accordo lascia impregiudicati gli accordi o le intese bilaterali conclusi tra i singoli Stati membri e il Brasile, nella misura in cui l'oggetto di tali accordi o intese esuli dall'ambito di applicazione del presente accordo.

Articolo 8

Scambio di fac-simile di passaporti

1. Se non vi hanno già provveduto, entro trenta (30) giorni dalla data della firma del presente accordo il Brasile e gli Stati membri procedono allo scambio, per via diplomatica, di fac-simile dei propri passaporti ordinari validi.

2. Nel caso di introduzione di nuovi passaporti ordinari o di modifica dei passaporti esistenti, le parti procedono allo scambio, per via diplomatica, dei fac-simile dei nuovi passaporti o dei passaporti modificati, corredati di informazioni dettagliate sulle specifiche e l'applicabilità, al più tardi trenta giorni (30) prima dell'introduzione.

Articolo 9

Disposizioni finali

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti contraenti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si notificano l'avvenuto espletamento delle suddette procedure.

2. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 5.

3. Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti contraenti. Le modifiche entrano in vigore dopo che le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie a tal fine.

4. Ciascuna parte contraente può sospendere in tutto o in parte il presente accordo. La decisione sulla sospensione è notificata alla controparte al più tardi due mesi prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte contraente che ha sospeso l'accordo ne informa immediatamente la controparte.

5. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo tramite notifica scritta alla controparte. L'accordo cessa di essere in vigore 90 giorni dopo la data della notifica.

6. Il Brasile può sospendere o denunciare il presente accordo solo nei confronti di tutti gli Stati membri dell'Unione.

7. L'Unione può sospendere o denunciare il presente accordo solo per quel che riguarda gli Stati membri nel loro insieme.

Fatto a Bruxelles, in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Съставено в Брюксел на осми ноември две хиляди и десета година.

Hecho en Bruselas, el ocho de noviembre de dos mil diez.

V Bruselu dne osmého listopadu dva tisíce deset.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende november to tusind og ti.

Geschehen zu Brüssel am achten November zweitausendzehn.

Kahe tuhande kümnenda aasta novembrikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δέκα.

Done at Brussels on the eighth day of November in the year two thousand and ten.

Fait à Bruxelles, le huit novembre deux mille dix.

Fatto a Bruxelles, addì otto novembre duemiladieci.

Briselē, divi tūkstoši desmitā gada astotajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai dešimtų metų lapkričio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizedik év november nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta' Novembru tas-sena elfejn u għaxra.

Gedaan te Brussel, de achtste november tweeduizend tien.

Sporządzono w Brukseli dnia ósmego listopada roku dwa tysiące dziesiątego.

Feito em Bruxelas, em oito de novembro de dois mil e dez.

Íntocmit la Bruxelles la opt noiembrie două mii zece.

V Bruseli dňa ôsmeho novembra dvetisícdesať.

V Bruslju, dne osmega novembra leta dva tisoč deset.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakymmenen.

Som skedde i Bryssel den åttonde november tjugohundratio.

За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 За Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsko unijo
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen



За Федеративна република Бразилия
 Por la República Federativa de Brasil
 Za Brazílskou federativní republiku
 For Den Føderative Republik Brasilien
 Für die Föderative Republik Brasilien
 Brasilia Liitvabariigi nimel
 Για την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας
 For the Federative Republic of Brazil
 Pour la République fédérative du Brésil
 Per la Repubblica federativa del Brasile
 Brazīlijas Federatīvās Republikas vārdā –
 Brazīlijos Federacinēs Republikos vardu
 A Brazil Szövetségi Köztársaság részéről
 Għar-Repubblika Federattiva tal-Brażil
 Voor de Federale Republiek Brazilië
 W imieniu Federacyjnej Republiki Brazylia
 Pela República Federativa do Brasil
 Pentru Republica Federativă a Braziliei
 Za Brazílsku federatívnu republiku
 Za Federativno republiko Brazilijo
 Brazilian liittotasavallan puolesta
 För Förbundsrepubliken Brasilien



Dichiarazione comune sulle informazioni fornite ai cittadini riguardanti l'accordo di esenzione dal visto

Riconoscendo l'importanza che riveste la trasparenza per i cittadini dell'Unione europea e per i cittadini brasiliani, le parti contraenti convengono di assicurare la piena divulgazione delle informazioni riguardanti il contenuto e le conseguenze del presente accordo di esenzione dal visto e relative questioni, quali i documenti di viaggio validi per l'esenzione dal visto, l'applicazione territoriale, compreso l'elenco degli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, la durata del soggiorno consentita e le condizioni di ingresso, incluso il diritto di ricorso in caso di rifiuto.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 854/2012 DELLA COMMISSIONE

del 18 settembre 2012

recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIII e VIIe per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2012.

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.

Articolo 3

Entrata in vigore

(3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.

ALLEGATO

N.	36/TQ43
Stato membro	Paesi Bassi
Stock	PLE/7DE.
Specie	Passera di mare (<i>Pleuronectes platessa</i>)
Zona	VIIId e VIIe
Data	23.8.2012

REGOLAMENTO (UE) N. 855/2012 DELLA COMMISSIONE**del 18 settembre 2012****recante divieto di pesca dell'eglefino nelle zone VIIb-k, VIII, IX e X e nelle acque UE della zona COPACE 34.1.1 per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2012 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

considerando quanto segue:

Articolo 2

(1) Il regolamento (UE) n. 43/2012 del Consiglio, del 17 gennaio 2012, che stabilisce, per il 2012, le possibilità di pesca concesse alle navi UE per alcuni stock o gruppi di stock ittici che non sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2012.

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2012.

Articolo 3

(3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 25 del 27.1.2012, pag. 1.

ALLEGATO

N.	35/TQ43
Stato membro	Paesi Bassi
Stock	HAD/7X7A34
Specie	Eglefino (<i>Melanogrammus aeglefinus</i>)
Zona	VIIb-k, VIII, IX e X e acque UE della zona COPACE 34.1.1
Data	3.5.2012

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 856/2012 DELLA COMMISSIONE**del 20 settembre 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	55,3
	XS	59,9
	ZZ	57,6
0707 00 05	MK	25,2
	TR	102,3
	ZZ	63,8
0709 93 10	TR	109,7
	ZZ	109,7
0805 50 10	AR	98,2
	CL	99,4
	TR	95,0
	UY	78,5
	ZA	93,1
	ZZ	92,8
0806 10 10	MK	65,0
	TN	197,3
	TR	122,7
	ZZ	128,3
0808 10 80	BR	89,7
	CL	159,8
	NZ	92,8
	US	119,9
	ZA	114,6
	ZZ	115,4
0808 30 90	CN	79,7
	TR	113,5
	ZA	144,5
	ZZ	112,6
0809 30	TR	150,3
	ZZ	150,3
0809 40 05	IL	63,3
	TR	107,6
	XS	74,4
	ZZ	81,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 857/2012 DELLA COMMISSIONE**del 20 settembre 2012****che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143, in combinato disposto con l'articolo 4,visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i

prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.

- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1484/95.
- (4) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.⁽³⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	133,1	0	AR
		127,9	0	BR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	137,0	0	AR
		131,2	0	BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	278,2	7	AR
		233,9	20	BR
		330,6	0	CL
		238,9	18	TH
0207 14 60	Cosce di pollo, congelate	170,0	0	BR
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	325,8	0	BR
		315,9	0	CL
0408 11 80	Tuorli	424,3	0	AR
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	439,7	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli o di galline	274,7	4	BR
		333,5	0	CL
3502 11 90	Ovoalbumina essiccata	523,7	0	AR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 858/2012 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2012
recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle uova

LA COMMISSIONE EUROPEA,

materia di marchiatura di cui all'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XIX, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell'Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle uova, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4) È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità e che soddisfano i requisiti prescritti dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽²⁾ e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽³⁾, nonché i requisiti in

(5) Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 535/2012 della Commissione ⁽⁴⁾. Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6) Per prevenire ogni divergenza rispetto all'attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l'efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(7) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 e all'allegato XIV, punto A, del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 535/2012 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽⁴⁾ GU L 163 del 22.6.2012, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 21 settembre 2012

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo della restituzione
0407 11 00 9000	A02	EUR/100 unità	0,00
0407 19 11 9000	A02	EUR/100 unità	0,00
0407 19 19 9000	A02	EUR/100 unità	0,00
0407 21 00 9000	E09	EUR/100 kg	0,00
	E10	EUR/100 kg	9,50
	E19	EUR/100 kg	0,00
0407 29 10 9000	E09	EUR/100 kg	0,00
	E10	EUR/100 kg	9,50
	E19	EUR/100 kg	0,00
0407 90 10 9000	E09	EUR/100 kg	0,00
	E10	EUR/100 kg	9,50
	E19	EUR/100 kg	0,00
0408 11 80 9100	A03	EUR/100 kg	0,00
0408 19 81 9100	A03	EUR/100 kg	0,00
0408 19 89 9100	A03	EUR/100 kg	0,00
0408 91 80 9100	A03	EUR/100 kg	0,00
0408 99 80 9100	A03	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

E09: Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia.

E10: Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine.

E19: tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e dei gruppi E09, E10.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 859/2012 DELLA COMMISSIONE**del 20 settembre 2012****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XV, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell'Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

(2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 168 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.

(3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell'Unione e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾. Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽³⁾ e del regolamento (CE) n. 854/2004 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾.

(5) Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 534/2012 della Commissione ⁽⁵⁾. Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.

(6) Per prevenire ogni divergenza rispetto all'attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l'efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(7) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Il regolamento (UE) n. 534/2012 di esecuzione è abrogato.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽⁵⁾ GU L 163 del 22.6.2012, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 21 settembre 2012

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0102 21 10 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	0,00
0102 21 30 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	0,00
0102 31 00 9100	B00	EUR/100 kg peso vivo	0,00
0102 31 00 9200	B00	EUR/100 kg peso vivo	0,00
0102 90 20 9100	B00	EUR/100 kg peso vivo	0,00
0102 90 20 9200	B00	EUR/100 kg peso vivo	0,00
0201 10 00 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	0,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	0,00
0201 10 00 9130 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	0,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	0,00
0201 20 20 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	0,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	0,00
0201 20 30 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	0,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	0,00
0201 20 50 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	0,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	0,00
0201 20 50 9130 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	0,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	0,00
0201 30 00 9050	US ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	0,00
	CA ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	0,00
0201 30 00 9060 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	0,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	0,00
0201 30 00 9100 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	B04	EUR/100 kg peso netto	0,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	0,00
	EG	EUR/100 kg peso netto	0,00
0201 30 00 9120 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	B04	EUR/100 kg peso netto	0,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	0,00
	EG	EUR/100 kg peso netto	0,00

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
0202 10 00 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	0,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	0,00
0202 20 30 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	0,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	0,00
0202 20 50 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	0,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	0,00
0202 20 90 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	0,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	0,00
0202 30 90 9100	US ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	0,00
	CA ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	0,00
0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	0,00
	B03	EUR/100 kg peso netto	0,00
1602 50 31 9125 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	0,00
1602 50 31 9325 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	0,00
1602 50 95 9125 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	0,00
1602 50 95 9325 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad esportazioni fuori dell'Unione).

B02: B04 e destinazione EG.

B03: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo ^(*), Montenegro, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 33 e 42 e, ove del caso, all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1)].

B04: Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Birmania/Myanmar, Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Repubblica democratica del Congo, Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seychelles e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.

^(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).

⁽²⁾ La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

⁽³⁾ Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 dell'8.11.2006, pag. 7).

⁽⁴⁾ Ai sensi del regolamento (CE) n. 1041/2008 della Commissione (GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3).

⁽⁵⁾ La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).

⁽⁶⁾ Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 860/2012 DELLA COMMISSIONE**del 20 settembre 2012****recante modifica dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi ⁽²⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di taluni sciroppi per la campagna 2011/12 sono stati fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 della Commissione ⁽³⁾. I prezzi e i dazi suddetti sono stati modificati da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 805/2012 della Commissione ⁽⁴⁾.

- (2) Alla luce dei dati attualmente in possesso della Commissione risulta necessario modificare gli importi in vigore, conformemente all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006.

- (3) Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti contemplati dall'articolo 36 del regolamento (CE) n. 951/2006, fissati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 971/2011 per la campagna 2011/12, sono modificati e figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24.

⁽³⁾ GU L 254 del 30.9.2011, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU L 244 dell'8.9.2012, pag. 9.

ALLEGATO

Importi modificati dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali all'importazione per lo zucchero bianco, lo zucchero greggio e i prodotti del codice NC 1702 90 95 applicabili a partire dal 21 settembre 2012

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti di prodotto	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 12 10 ⁽¹⁾	34,90	0,68
1701 12 90 ⁽¹⁾	34,90	4,14
1701 13 10 ⁽¹⁾	34,90	0,82
1701 13 90 ⁽¹⁾	34,90	4,43
1701 14 10 ⁽¹⁾	34,90	0,82
1701 14 90 ⁽¹⁾	34,90	4,43
1701 91 00 ⁽²⁾	42,53	4,71
1701 99 10 ⁽²⁾	42,53	1,58
1701 99 90 ⁽²⁾	42,53	1,58
1702 90 95 ⁽³⁾	0,43	0,26

⁽¹⁾ Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto III, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽²⁾ Prezzo fissato per la qualità tipo definita nell'allegato IV, punto II, del regolamento (CE) n. 1234/2007.⁽³⁾ Importo fissato per 1 % di tenore di saccarosio.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 861/2012 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2012

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a uova e tuorli d'uovo esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 162, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, stabilisce che la differenza tra i prezzi praticati negli scambi internazionali per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera s), ed elencati nella parte XIX dell'allegato I del regolamento stesso, e i prezzi all'interno dell'Unione può essere coperta da una restituzione all'esportazione qualora le merci siano esportate sotto forma di prodotti elencati nella parte V dell'allegato XX del suddetto regolamento.
- (2) Il regolamento (UE) n. 578/2010 della Commissione, del 29 giugno 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1216/2009 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all'esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi ⁽²⁾, indica i prodotti per i quali deve essere fissato un tasso di restituzione, da applicare qualora i prodotti siano esportati sotto forma di merci comprese nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 578/2010, il tasso di restituzione è fissato per 100 kg di prodotti di base e per un periodo equivalente a quello per cui sono fissate le restituzioni per lo stesso prodotto esportato allo stato naturale.

- (4) L'articolo 162, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto esportato senza essere trasformato.
- (5) Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2012 della Commissione ⁽³⁾. Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.
- (6) Per prevenire ogni divergenza rispetto all'attuale situazione del mercato e le speculazioni sul mercato, nonché per garantire l'efficienza della gestione è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (7) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 578/2010 e all'allegato I, parte XIX, del regolamento (CE) n. 1234/2007, esportati sotto forma di merci elencate nella parte V dell'allegato XX del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2012 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2012

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Daniel CALLEJA

Direttore generale per le Imprese e l'industria

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 171 del 6.7.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 163 del 22.6.2012, pag. 16.

ALLEGATO

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 21 settembre 2012 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC	Descrizione	Destinazione (1)	Tasso della restituzione
0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:		
	– altre uova fresche:		
0407 21 00	-- di galline della specie <i>Gallus domesticus</i>		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	0,00
		03	9,50
		04	0,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	0,00
0407 29	-- altri:		
0407 29 10	--- di volatili da cortile, diversi dalle galline della specie <i>Gallus domesticus</i>		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	0,00
		03	9,50
		04	0,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	0,00
0407 90	– altri:		
0407 90 10	-- di volatili da cortile		
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90	02	0,00
		03	9,50
		04	0,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	01	0,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:		
	– tuorli d'uovo:		
0408 11	--- essiccati:		
ex 0408 11 80	---- ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	0,00
0408 19	-- altri:		
	--- ad uso alimentare:		
ex 0408 19 81	---- liquidi:		
	non dolcificati	01	0,00
ex 0408 19 89	---- congelati:		
	non dolcificati	01	0,00
	– altri:		
0408 91	-- essiccati:		
ex 0408 91 80	--- ad uso alimentare:		
	non dolcificati	01	0,00

(EUR/100 kg)

Codice NC	Descrizione	Destinazione ⁽¹⁾	Tasso della restituzione
0408 99	-- altri:		
ex 0408 99 80	--- ad uso alimentare: non dolcificati	01	0,00

⁽¹⁾ Le destinazioni sono indicate come segue:

- 01 paesi terzi. Per la Svizzera e il Lichtenstein, i tassi non sono applicabili alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 22 luglio 1972;
- 02 Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong Kong SAR e Russia;
- 03 Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan e Filippine;
- 04 tutte le destinazioni, eccetto la Svizzera e i paesi contemplati ai punti 02 e 03.

DECISIONI

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI

del 20 settembre 2012

relativa alla nomina di un giudice del Tribunale

(2012/509/UE)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

considerando quanto segue:

- (1) A norma degli articoli 5 e 7 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito delle dimissioni di Ena CREMONA, occorre procedere alla nomina di un giudice del Tribunale per la restante durata del mandato di Ena CREMONA, ossia fino al 31 agosto 2013.
- (2) La candidatura di Eugène BUTTIGIEG è stata proposta per il posto resosi vacante.
- (3) Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha reso un parere sul-

l'adeguatezza di Eugène BUTTIGIEG all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Eugène BUTTIGIEG è nominato giudice del Tribunale per il periodo compreso tra il 22 settembre 2012 e il 31 agosto 2013.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2012

Il presidente
K. KORNELIOU

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2012 della Commissione, del 5 settembre 2012, che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 240 del 6 settembre 2012)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 799/2012 va letto come segue:

«REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 799/2012 DELLA COMMISSIONE**del 5 settembre 2012****che definisce la forma e il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché a fini di sorveglianza e di previsione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR ⁽²⁾, occorre stabilire la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione.

(2) La forma e il contenuto delle informazioni contabili che gli Stati membri devono presentare alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché a fini di sorveglianza e di previsione, sono attualmente stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2011 della Commissione ⁽³⁾.

(3) Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2011 non possono essere utilizzati per i fini previsti

nell'esercizio finanziario 2013. Occorre quindi abrogare il regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2011 e sostituirlo con un nuovo regolamento che definisca la forma e il contenuto delle informazioni contabili per detto esercizio finanziario.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione sono definiti negli allegati I (Tabella delle X), II (Specifiche tecniche per la trasmissione dei file al FEAGA e al FEASR), III (Promemoria) e IV (Struttura dei codici di bilancio FEASR [F109]) del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2011 è abrogato con effetto a decorrere dal 16 ottobre 2012.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2012.

⁽¹⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.

⁽³⁾ GU L 234 del 10.9.2011, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

TABELLA DELLE X

ANNO FINANZIARIO 2013

2013	2012	A ↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A	
05020101	05020101	1000	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05020101	05020101	1001	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020101	05020101	1003	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020102	05020102	1011																																				
05020102	05020102	1012																																				
05020102	05020102	1013																																				
05020102	05020102	1014																																				
05020103	05020103	1021	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X						X		
05020103	05020103	1022	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X	X		X					X			X	X	X	X	X	X	X	X	
05020199	05020199	1090	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X	X							X	X							X	X		
05020201	05020201	1850	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020202	05020202	1851																																				
05020202	05020202	1852																																				
05020202	05020202	1853																																				
05020202	05020202	1854																																				
05020299	05020299	0000	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X	X							X	X							X	X		
05020299	05020299	1890	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X	X							X	X							X	X		
05020300	05020300	3010	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020300	05020300	3011	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020300	05020300	3012	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020300	05020300	3013	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020300	05020300	3014	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020401	05020401	3100	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X	X							X			X			X			X		
05020499	05020499	0000	X	X		X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X															X	X		
05020499	05020499	3110	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020499	05020499	3112	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020499	05020499	3113	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020499	05020499	3119	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X							X				X	X			X			
05020501	05020501	1100	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X	X							X				X	X			X			

2013	2012	A ↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A		
05020503	05020503	1112	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X			X	X	X	X	X	X	X	X	X		
05020508	05020508	0000																																					
05020599	05020599	0000	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X			X							X	X		
05020599	05020599	1113	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X			X							X	X		
05020599	05020599	1119	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X			X							X	X		
05020603	05020603	0000	A	A	A				A		A	A	A		A	A	A	A	A							A		A	A			A		A	A	A	A		
05020603	05020603	1239	X	X	X				X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X		X	X			X		X	X	X			
05020605	05020605	1211	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X					X	X	X			
05020699	05020699	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X																X	X			
05020699	05020699	1210	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X					
05020699	05020699	1240	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X							X	X		X				X	X	X				
05020701	05020701	1401	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X				X	X	X	X			
05020701	05020701	1403	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X				X	X	X	X			
05020701	05020701	1409	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X				X	X					
05020799	05020702	1410	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X					X					
05020703	05020703	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X	X		X					X	X				
05020801	05020801	1500	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X					
05020801	05020801	1510	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X					
05020803	05020803	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X				X	X					
05020803	05020803	1502	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X				X	X					
05020809	05020809	1515	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X				X	X	X	X	X		
05020811	05020811	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X										
05020811	05020811	1509	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X										
05020812	05020812	0000	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X				X	X	X	X	X		
05020899	05020899	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X															X	X				
05020899	05020899	1501	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X					X	X	X	X		
05020899	05020899	1511	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X				X	X	X	X	X		
05020899	05020899	1512	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X				X	X	X	X	X		
05020899	05020899	1513	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X				X	X	X	X	X		

2013	2012	A ↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A		
05020899	05020899	3140	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X	X		X					X	X	X	X		
05020904	05020904	1620																																					
05020904	05020904	1621																																					
05020904	05020904	1622																																					
05020904	05020904	1623																																					
05020904	05020904	1625	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X			X			X		X	X	X		
05020908	05020908	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X		X		X	X	X	X				X
05020909	05020909	0000	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X		X					X	X			X
05020999	05020999	1600	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X								X				X	X			X				
05020999	05020999	1610	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X	X	X			X		X	X			
05020999	05020999	1611	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X	X	X			X		X	X			
05020999	05020999	1612	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X	X	X			X		X	X			
05020999	05020999	1630	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X		X			X		X	X			
05020999	05020999	1640	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X		X			X		X				X
05020999	05020999	1650	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X						X	X		X			X		X				X
05020999	05020999	1690	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X																	X	X		
05021001	05021001	3800	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
05021001	05021001	3801	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
05021099	05021099	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X																	X	X		
05021101	05021101	1300	X	X		X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X							X	X		X				X	X			
05021103	05021103	0000	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X							X	X		X				X	X			
05021104	05021104	0000	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X							X	X		X	X			X	X			
05021104	05021104	3230	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X							X	X		X	X			X	X			
05021104	05021104	3231	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X							X	X		X	X			X	X			
05021105	05021105	1751	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X							X	X		X				X				
05021199	05021199	0000	X	X					X		X	X	X		X	X	X	X	X									X	X							X	X		
05021199	05021199	1710	X	X	X				X		X	X	X	X	X	X	X	X	X		X							X			X				X	X			
05021201	05021201	2000	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X									X				X	X			X			
05021201	05021201	2001	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X									X				X	X			X			

2013	2012	A ↓	F100	F101	F103	F105	F105B	F105C	F106	F106A	F107	F108	F109	F110	F200	F201	F202A	F202B	F202C	F205	F207	F220	F221	F222B	F222C	F300	F300B	F301	F304	F305	F306	F307	F402	F500	F502	F503	F508A	
05021201	05021201	2002	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05021201	05021201	2003	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05021202	05021202	2011																																				
05021202	05021202	2012																																				
05021202	05021202	2013																																				
05021202	05021202	2014																																				
05021203	05021203	2020	X	X		X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X		X					X			X			X	X	X				
05021204	05021204	2030	X	X	X			X		X	X	X			X	X	X	X	X									X						X	X	X		
05021204	05021204	2031																																				
05021204	05021204	2032																																				
05021204	05021204	2033																																				
05021204	05021204	2034																																				
05021299	05021205	2040	X	X				X		X	X	X			X	X	X	X	X		X					X		X	X			X	X	X				
05021299	05021206	2050	X	X	X			X		X	X	X			X	X	X	X	X		X							X						X	X	X		
05021208	05021208	3120	X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X			X	X	X				
05021299	05021299	0000																																				
05021299	05021299	2099	X	X				X		X	X	X			X	X	X	X	X															X	X			
05021301	05021301	2100	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05021302	05021302	2110	X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X			X	X	X				
05021303	05021303	2126	X	X	X			X		X	X	X			X	X	X	X	X		X					X			X					X	X			
05021304	05021304	2101	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05021399	05021399	2129	X	X				X		X	X	X			X	X	X	X	X											X			X	X				
05021399	05021399	2190	X	X				X		X	X	X			X	X	X	X	X							X	X							X	X			
05021401	05021401	2210	X	X	X			X		X	X	X			X	X	X	X	X		X					X		X	X			X	X	X				
05021499	05021499	2290	X	X				X		X	X	X			X	X	X	X	X							X	X							X	X			
05021501	05021501	2300	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				
05021502	05021502	2301	X	X	X			X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X					X			X			X	X	X				
05021503	05021503	2302	X	X				X		X	X	X			X	X	X	X	X		X					X			X			X			X	X		
05021504	05021504	2310	X	X	X	X		X	X		X	X	X		X	X	X	X	X							X				X	X			X				

ALLEGATO II

Specifiche tecniche per la trasmissione dei file al FEAGA e al FEASR a decorrere dal 16 ottobre 2012

INTRODUZIONE

Le specifiche tecniche descritte nel presente allegato si applicano all'esercizio finanziario 2012, iniziato il 16 ottobre 2011.

1. Sistema di trasmissione

L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere alla Commissione i file e la relativa documentazione tramite il sistema STATEL/eDAMIS. La Commissione finanzia un'unica installazione di STATEL/eDAMIS per Stato membro. La versione più recente di "eDAMIS client" e maggiori informazioni circa l'impiego di STATEL/eDAMIS vanno caricate dal sito web CIRCA dei fondi agricoli.

2. Struttura dei file

2.1. Lo Stato membro deve creare un record per ogni singola componente dei pagamenti e delle entrate del FEAGA/FEASR. Tali componenti sono le singole voci che costituiscono il pagamento al (l'entrata dal) beneficiario.

2.2. I record devono avere una struttura unidimensionale (flat file). Se i campi (field) contengono più di un valore, sono necessari record distinti contenenti tutti i campi dati. Occorre accertare che non si verifichino doppi conteggi⁽¹⁾.

2.3. Tutte le informazioni inerenti alla stessa categoria di pagamenti o di entrate devono figurare nel medesimo file. Non sono autorizzati file distinti relativi agli stessi pagamenti (ad es. per gli operatori o le ispezioni, oppure per i dati di base e quelli riguardanti le misure).

2.4. I file devono possedere le seguenti caratteristiche:

- (1) Il primo record del file (riga di intestazione) contiene la descrizione del file. I nomi dei campi iniziano con una "F" seguita dal numero del campo utilizzato nell'allegato I ("tabella delle X"). Sono ammessi solo i nomi dei campi che figurano in detto allegato.
- (2) I successivi record del file sono costituiti da dati (righe di dati), nell'ordine indicato nel primo record che descrive la struttura del file.
- (3) I campi sono separati da un ";" (punto e virgola). La riga di intestazione e le righe di dati devono contenere lo stesso numero di punti e virgole. Nelle righe di dati, gli spazi vuoti sono indicati con un doppio punto e virgola («;») all'interno del record e con un unico punto e virgola («;») alla fine del record.
- (4) I record hanno lunghezza variabile. Ogni record si conclude con il codice "CR LF" ("Carriage Return — Line Feed") (esadecimale: "0D 0A"). La riga di intestazione non termina mai con un ";". Le righe di dati terminano con un ";" solo se l'ultimo campo è vuoto.
- (5) Il file è in codice ASCII secondo la seguente tabella. Non sono ammessi altri codici (quali EBCDIC, TAR, ZIP, ecc.).

Codice	Stato membro
ISO 8859-1	BE, DK, DE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, AT, PT, FI, SE e GB
ISO 8859-2	CZ, HU, PL, RO, SI e SK
ISO 8859-3	MT
ISO 8859-5	BG
ISO 8859-7	GR e CY
ISO 8859-13	EE, LV e LT

(6) Campi numerici:

- (a) simbolo del decimale: «.»

⁽¹⁾ Nota: leggere in primo luogo la premessa concernente le "quantità" nel capitolo 5 dell'allegato III.

- (b) segno ("+" o "-") in prima posizione a sinistra, immediatamente seguito dalle cifre. Per i numeri positivi il segno "+" è facoltativo;
 - (c) numero fisso di decimali (i dettagli figurano nell'allegato III);
 - (d) nessuno spazio intermedio. Nessun separatore o altro segno per le migliaia.
- (7) Campo data: "AAAAMMGG" (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).
- (8) Codice bilancio (campo F109) nel formato richiesto senza spazi: "99999999999999" (in cui "9" rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9).
- (9) Non sono ammesse virgolette (« ») all'inizio o alla fine dei record. I dati testuali non devono contenere il delimitatore «;».
- (10) Per tutti i campi: nessuno spazio a sinistra delle stringhe, nessuno spazio a destra delle stringhe.
- (11) Un file conforme alla norma si presenterà nel modo seguente (esempio per l'esercizio finanziario 2004):

F100;F101;F106;F107;F108;F109

BE01;154678;+152.50;EUR;20030715;050201011000001

BE01;024578;-1000,00;EUR;20030905;050208031502002

BE01;154985;9999,20;EUR;20030101;050205011100001

BE01;100078;+152.75;EUR;20030331;050208091515002

BE01;215452;+0.50;EUR;20030615;050201011000002 (NB: +0.50 e non +.50)

BE01;123456;21550,15;EUR;20030101;050805013810001

ecc.

(altre righe di dati con campi nel medesimo ordine).

2.5. I file di dati con le caratteristiche indicate al punto 2.4 sono trasmessi con il tipo di invio "X-TABLE-DATA" (cfr. "eDAMIS client").

2.6. Il programma che consente di verificare il formato dei file prima del loro invio alla Commissione ("WinCheckCsv") è contenuto nel programma di trasmissione dei dati ("eDAMIS client"). Gli organismi pagatori sono invitati a caricare il programma di verifica separatamente da CIRCA a fini di convalida off-line.

3. Dichiarazione annuale

3.1. L'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere un unico file con la dichiarazione annuale per tutti gli organismi pagatori oppure file distinti per ciascun organismo pagatore. Il file recante la dichiarazione annuale deve contenere gli importi totali per organismo pagatore unitamente ai codici bilancio e ai codici valuta per le misure FEAGA e FEASR ⁽¹⁾.

3.2. I file devono presentare le caratteristiche descritte al punto 2.4. Ogni riga deve recare i seguenti campi (nell'ordine sotto elencato):

- (a) F100: codice organismo pagatore
- (b) F109: codice bilancio
- (c) F106: importo espresso nel codice valuta F107
- (d) F107: codice valuta.

⁽¹⁾ Cfr. articolo 6, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 885/2006.

3.3. Un file conforme alla norma si presenterà nel modo seguente (esempio per l'esercizio finanziario 2007):

F100;F109;F106;F107

BE01;050205011100014;218483644,90;EUR

BE01;050212012003012;29721588,82;EUR

BE01;050212012000022;26099931,75;EUR

BE01;050208031502013;20778423,44;EUR

BE01;050212052040001;16403776,45;EUR

BE01;050405011132001;8123456,45;EUR

ecc⁽¹⁾.

3.4. I file recanti la dichiarazione annuale vanno inviati tramite STATEL/eDAMIS con il tipo di invio "ANNUAL-DECLARATION".

4. Spiegazione delle differenze

4.1. Qualora vi siano differenze tra la dichiarazione annuale e la dichiarazione mensile o trimestrale o i dati della tabella delle X, l'organismo di coordinamento dello Stato membro deve trasmettere un unico file contenente la spiegazione delle differenze per tutti gli organismi pagatori oppure file distinti contenenti la spiegazione delle differenze per ciascun organismo pagatore. Tali file devono spiegare, tramite codici standard, la differenza per codice bilancio tra la dichiarazione annuale e la dichiarazione mensile (T104) o tra la dichiarazione annuale e la dichiarazione trimestrale (SFC2007) o tra la dichiarazione annuale e la somma dei record (Σ F106) dei dati della tabella delle X.

4.2. I file devono presentare le caratteristiche descritte al punto 2.4. Ogni riga deve recare i seguenti campi (nell'ordine sotto elencato):

(a) F100: codice organismo pagatore

(b) F109: codice bilancio

(c) Exco: codice spiegazione-riconciliazione

(d) F106: importo della differenza spiegata in EURO.

4.3. Il codice spiegazione-riconciliazione deve essere indicato una sola volta per codice bilancio (F109) utilizzando tre caratteri corrispondenti a uno dei seguenti codici:

Codice FEAGA	A) Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (=MENO) alla dichiarazione mensile (T104)]
A01	Errore amministrativo (importi da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario e da accreditare al FEAGA tramite la dichiarazione annuale)
A02	Errore di arrotondamento
A03	Errore di imputazione (dati inseriti in un codice bilancio errato)
A04	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione annuale ma non nel T104)
A05	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nel T104 ma non nella dichiarazione annuale)
A06	Errore di pagamento (pagamento pendente in banca)

⁽¹⁾ I codici bilancio per i quali non sono dichiarate spese non devono figurare nel file della dichiarazione annuale.

A07	Rettifica per pagamento tardivo
A08	Errore di massimale (rettifica in quanto la spesa ha superato il massimale)
A09	Compensazione di un importo non recuperabile
A10	Compensazione di un importo non recuperabile (regola del 50/50)
A11	Rettifica per recupero di crediti in sospeso
A12	Rettifica per doppia iscrizione della spesa
A13	Ridistribuzione della spesa per Fondo (a livello nazionale o comunitario)
A20	Rettifiche di conformità
A21	Adeguamento dei diritti
A22	Modulazione non dichiarata
A23	Rettifiche del tasso di cambio
A90	Ammasso pubblico (eFAUDIT 13° periodo)
A99	Altro errore
Codice FEASR	B) Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (=MENO) alla dichiarazione trimestrale (SFC2007)]
B01	Errore amministrativo (importi in sospeso già recuperati ma non ancora dedotti nelle dichiarazioni trimestrali nel corso del periodo di riferimento e accreditati al FEASR tramite la dichiarazione annuale)
B02	Errore di arrotondamento
B03	Errore di imputazione (dati inseriti in un codice bilancio errato)
B04	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione annuale ma non nella dichiarazione trimestrale)
B05	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione trimestrale ma non nella dichiarazione annuale)
B06	Errore di pagamento (pagamento pendente in banca)
B11	Rettifica per recupero di crediti in sospeso
B12	Rettifica per doppia iscrizione della spesa
B13	Ridistribuzione della spesa per Fondo (a livello nazionale o unionale)
B14	Errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella dichiarazione annuale)
B15	Errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella dichiarazione trimestrale)
B16	Differenza dovuta al tasso di cofinanziamento nella dichiarazione trimestrale
B23	Rettifiche del tasso di cambio
B99	Altro errore
Codice della tabella delle X	C) Tipo di differenza [dichiarazione annuale rispetto (=MENO) alla tabella delle X (FEAGA e FEASR)]
C01	Errore amministrativo (importi da recuperare alla fine dell'esercizio finanziario e da accreditare al FEAGA/FEASR tramite la dichiarazione annuale)
C02	Errore di arrotondamento
C03	Errore di imputazione (dati inseriti in un codice bilancio errato)
C04	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella dichiarazione annuale ma non nella tabella delle X)

C05	Errore di separazione degli esercizi (importo indicato nella tabella delle X ma non nella dichiarazione annuale)
C06	Errore di pagamento (pagamento pendente in banca)
C07	Rettifica per pagamento tardivo nella dichiarazione annuale (DA)
C08	Errore di massimale (rettifica nella DA in quanto la spesa ha superato il massimale)
C09	Compensazione di un importo non recuperabile
C10	Compensazione di un importo non recuperabile (regola del 50/50)
C11	Rettifica per recupero di crediti in sospeso
C12	Rettifica per doppia iscrizione della spesa
C13	Ridistribuzione della spesa per Fondo (a livello nazionale o unionale)
C14	FEASR: errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella dichiarazione annuale)
C15	FEASR: errore di tasso di cofinanziamento (importo il cui tasso di cofinanziamento è errato nella tabella delle X)
C20	Rettifiche di conformità
C21	Adeguamento dei diritti
C22	Modulazione non dichiarata
C23	Rettifiche del tasso di cambio
C24	FEAGA — Trattenuta del 25 % sugli importi risultanti dalla condizionalità [articolo 9 del regolamento (CE) n. 1782/2003]
C25	FEAGA — Trattenuta del 20 % sugli importi recuperati a seguito di irregolarità [articolo 32 del regolamento (CE) n. 1290/2005]
C98	Dati non richiesti della tabella delle X
C99	Altro errore

4.4. Un file conforme alla norma si presenterà nel modo seguente (esempio per l'esercizio finanziario 2008):

F100;F109;Exco;F106

AT01;050207011401006;A03;+505.90

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale supera di 505,90 EUR l'importo (erroneamente) dichiarato nella dichiarazione mensile [Tabelle 104].

AT01;050207011403006;A03;-505.90

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale è inferiore di 505,90 EUR all'importo (erroneamente) dichiarato nella dichiarazione mensile [Tabelle 104].

AT01;050302180000004;A01;-125.80

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale è inferiore di 125,80 EUR all'importo dichiarato nella dichiarazione mensile [Tabelle 104] a causa della rettifica per "errori amministrativi".

AT01;050302270000001;C04;+31.05

L'importo dichiarato nella dichiarazione annuale supera di 31,05 EUR l'importo dichiarato nella tabella delle X a causa di un errore di separazione.

AT01;050302270000001;C05;-81.00

AT01;050405011321001;B02;+3.04

AT01;050405013211001;C15;+3075.07

AT01;050405013211001;B02;-0.80 AT01;

AT01;050405013211001;C14;-688.23

ecc.

- 4.5. I file relativi alla "spiegazione delle differenze" vanno inviati tramite STATEL/eDAMIS con il tipo di invio "DIFFERENCE-EXPLANATION".

5. Documentazione (elenco dei codici)

- 5.1 Qualora siano utilizzati dei codici per i campi, per i quali l'allegato III non impone codici standard, l'organismo di coordinamento dello Stato membro trasmette un elenco di codici per ciascun organismo pagatore tramite STATEL/eDAMIS al fine di spiegare tutti i codici utilizzati.
- 5.2 Questo elenco di codici può essere redatto come una comune lettera, in cui sono chiaramente indicati l'identità dell'organismo pagatore e il nome o l'unità amministrativa del destinatario.
- 5.3 "eDAMIS client" contiene un tipo di invio specifico per questo tipo di trasmissione tabulare, ossia "CODE-LIST".

6. Trasferimento di dati

L'organismo di coordinamento deve trasmettere tutti i file in un unico invio.

Se l'organismo di coordinamento nota che sono stati trasmessi dati falsi o che si è verificato un problema in fase di trasmissione, deve informarne immediatamente la Commissione e specificare tutti i file che contengono informazioni inesatte, chiedendo quindi alla Commissione di sopprimerli. In seguito, per evitare una sovrapposizione di registrazioni informatizzate o di file, l'organismo di coordinamento deve inviare i file corretti per sostituire interamente le informazioni inesatte precedentemente inviate.

ALLEGATO III

"PROMEMORIA"

ESERCIZIO 2013

INDICE

Allegato III "Promemoria"

1. Dati relativi ai pagamenti
 - 1.1. F100: nome dell'organismo pagatore
 - 1.2. F101: numero di riferimento del pagamento
 - 1.3. F103: tipo di pagamento
 - 1.4. F105: pagamento soggetto a sanzione
 - 1.5. F105B: condizionalità: riduzione o esclusione dai pagamenti
 - 1.6. F105C: importo in EUR non pagato: riduzione o esclusione dai pagamenti in seguito a controlli amministrativi e/o in loco.
 - 1.7. F106: importo in EURO
 - 1.8. F106A: spesa pubblica in EURO
 - 1.9. F107: unità monetaria
 - 1.10. F108: data del pagamento
 - 1.11. F109: codice bilancio
 - 1.12. F110: campagna di commercializzazione, anno civile o periodo
2. Dati relativi al beneficiario (richiedente)
 - 2.1. F200: codice di identificazione
 - 2.2. F201: nome
 - 2.3. F202A: indirizzo del richiedente (via e numero)
 - 2.4. F202B: indirizzo del richiedente (codice postale internazionale)
 - 2.5. F202C: indirizzo del richiedente (città o comune)
 - 2.6. F205: azienda situata in regione svantaggiata
 - 2.7. F207: regione e sottoregione dello Stato membro
 - 2.8. F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio
 - 2.9. F221: nome dell'organismo intermedio
 - 2.10. F222B: indirizzo dell'organismo (codice postale internazionale)
 - 2.11. F222C: indirizzo dell'organismo (città o comune)
3. Dati relativi alla dichiarazione/domanda
 - 3.1. F300: numero della dichiarazione/domanda
 - 3.2. F300B: data della dichiarazione/domanda

- 3.3. F301: numero di contratto/progetto (se del caso)
- 3.4. F304: ufficio responsabile
- 3.5. F305: numero di certificato/licenza
- 3.6. F306: data di rilascio del certificato/della licenza
- 3.7. F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi
4. Dati relativi alla cauzione
 - 4.1. F402: importo della cauzione di trasformazione (diversa dalla cauzione di gara) in EURO
5. Dati relativi al prodotto
 - 5.1. F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale
 - 5.2. F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di capi, ettari, ecc.)
 - 5.3. F503: quantitativo indicato nella domanda di pagamento (quantitativo oggetto di domanda)
 - 5.4. F508A: superficie indicata nella domanda di pagamento
 - 5.5. F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento
 - 5.6. F509A: superficie erroneamente dichiarata
 - 5.7. F510: numero di regolamento (CE) e articolo
 - 5.8. F511: tasso di aiuto FEAGA per unità di misura (in EURO)
 - 5.9. F531: titolo alcolometrico volumico totale
 - 5.10. F532: titolo alcolometrico volumico naturale
 - 5.11. F533: zona viticola
6. Dati relativi alle ispezioni
 - 6.1. F600: ispezione in loco
 - 6.2. F601: data dell'ispezione
 - 6.3. F602: domanda ridotta
 - 6.4. F603: motivi della riduzione
7. Dati relativi ai diritti all'aiuto
 - 7.1. F700: importo del diritto all'aiuto in EURO
 - 7.2. F702: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento
 - 7.3. A) Diritti all'aiuto basati sulla superficie (diritti normali)
 - 7.4. F703: importo del diritto all'aiuto in EURO
 - 7.5. F703A: superficie indicata nella domanda di pagamento
 - 7.6. F703B: superficie determinata
 - 7.7. F703C: superficie non riscontrata
 - 7.8. B) Diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari
 - 7.9. F707: importo del diritto all'aiuto in EURO
 - 7.10. F707A: numero di unità di bestiame (UB) nel periodo di riferimento

- 7.11. F707B: numero di unità di bestiame (UB) dichiarate
- 7.12. F707C: numero di unità di bestiame (UB) determinate
- 8. Dati complementari per le restituzioni all'esportazione
 - 8.1. F800: peso netto/quantità
 - 8.2. F800B: unità di misura per il campo F800
 - 8.3. F801: numero della domanda (restituzioni all'esportazione: DAU)
 - 8.4. F802: ufficio doganale di disbrigo delle formalità doganali
 - 8.5. F802B: ufficio doganale di uscita
 - 8.6. F804: codice di restituzione all'esportazione
 - 8.7. F805: codice di destinazione
 - 8.8. F808: data della fissazione anticipata
 - 8.9. F809: ultimo giorno di validità (fissazione anticipata)
 - 8.10. F812: eventuale gara (fissazione anticipata)
 - 8.11. F814: data di accettazione della dichiarazione di pagamento (COM-7)
 - 8.12. F816: data di accettazione della dichiarazione di esportazione
 - 8.13. F816B: data di esportazione dal territorio dell'UE

Osservazione di carattere generale: significato dei codici X, A e D utilizzati nell'allegato I:

Tutte le informazioni contrassegnate da "X" o "A" sono obbligatorie.

"X" = dato già compreso nella versione precedente del presente regolamento.

"A" = dato da aggiungere rispetto alla versione precedente del presente regolamento.

"D" = dato da sopprimere rispetto alla versione precedente del presente regolamento.

Qualora una richiesta di dati non sia pertinente in determinate circostanze o per lo Stato membro interessato, indicare un valore nullo (NULL), rappresentato da due punti e virgola consecutivi (;;) nel file in formato CSV, o il valore zero (0,00).

1. Dati relativi ai pagamenti

Premessa: in questa sezione, per "pagamento" si intendono i pagamenti e le entrate del FEAGA e del FEASR.

1.1. F100: nome dell'organismo pagatore

Formato richiesto: da codificare (cfr. l'elenco aggiornato dei codici F100 in CAP-ED):

<https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/>

1.2. F101: numero di riferimento del pagamento

Serve a rintracciare il pagamento in maniera univoca nella contabilità dell'organismo pagatore. I ritiri effettuati a motivo di aiuti alimentari non vanno considerati vendite di prodotti in regime d'intervento. Nel caso specifico F101 non va compilato.

1.3. F103: tipo di pagamento

Formato richiesto: da codificare mediante un codice di un carattere corrispondente a uno dei seguenti codici:

Codice	Significato
0	Aiuto alimentare
1	Anticipo
2	Pagamento finale (primo e unico pagamento o saldo in seguito ad anticipo o pagamento normale della restituzione all'esportazione)
3	Recupero/rimborso (in seguito a sanzione)/rettifica
4	Entrata (non preceduta da anticipo o pagamento finale)
5	Prefinanziamento della restituzione all'esportazione
6	Nessuna operazione finanziaria
7	Pagamento parziale

1.4. F105: pagamento soggetto a sanzione

Formato richiesto: sì = "Y"; no = "N".

1.5. F105B: condizionalità: riduzione o esclusione dai pagamenti

Per il FEAGA, il campo F105B deve essere utilizzato al fine di indicare le somme ridotte o escluse (importo negativo) in applicazione dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio ⁽¹⁾. Questo importo negativo, in EURO, derivante dal sistema di controllo della condizionalità, deve essere indicato solo una volta per beneficiario di aiuti diretti. Esso si riferisce alla riduzione del 100% applicata all'agricoltore, cioè senza la trattenuta del 25% di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 73/2009.

Per il FEASR il campo si riferisce alla spesa pubblica e deve essere utilizzato per indicare le somme ridotte o escluse (importo negativo) in applicazione dell'articolo 51 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio ⁽²⁾. Questo importo negativo, in EURO, derivante dal sistema di controllo della condizionalità, deve essere indicato solo una volta per beneficiario in base ai corrispondenti codici bilancio FEASR.

Formato richiesto: +99 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.6. F105C: importo in EUR non pagato: riduzione o esclusione dai pagamenti in seguito a controlli amministrativi e/o in loco.

Il campo deve essere utilizzato per indicare le somme ridotte o escluse sulla base di controlli amministrativi e/o in loco a norma della regolamentazione nel settore di cui trattasi. Per il FEASR il campo si riferisce alla spesa pubblica. L'importo (negativo) che risulta dai controlli amministrativi e/o in loco deve essere indicato nel campo F105C per ciascuna voce di bilancio per cui si è proceduto a una riduzione/esclusione. Questo importo negativo, in EUR, deve essere indicato solo una volta per beneficiario.

L'importo derivante dalla condizionalità deve essere indicato nel campo F105B e di conseguenza non deve far parte dell'importo (negativo) da indicare nel campo F105C.

Formato richiesto: +99 99,99 o -99 ... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.7. F106: importo in EURO

Importo di ciascun elemento del pagamento in EURO.

Gli importi del campo F106 si riferiscono unicamente alle spese del FEAGA e del FEASR. Le spese nazionali non devono figurare in questa voce.

⁽¹⁾ GU L 30 del 31.1.2009, pag. 16.

⁽²⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

Per il FEAGA, la somma di questi importi (F106) per codice bilancio (F109) deve corrispondere in linea di massima agli importi dichiarati nella tabella 104.

Per il FEASR, la somma di questi importi (F106) per codice bilancio (F109) deve corrispondere in linea di massima agli importi calcolati nelle dichiarazioni di spesa trimestrali per lo stesso periodo.

Formato richiesto: +99..... 99,99 o -99... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.8. *F106A: spesa pubblica in EURO*

Importo di qualsiasi partecipazione pubblica al finanziamento di operazioni, a carico del bilancio statale, regionale o locale o del bilancio dell'Unione europea, e di qualsiasi altra spesa analoga.

La somma di questi importi (F106A) per codice bilancio (F109) deve corrispondere in linea di massima alle spese pubbliche certificate dichiarate nella tabella del FEASR.

Formato richiesto: +99..... 99,99 o -99... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.9. *F107: unità monetaria*

Formato richiesto: EURO

1.10. *F108: data del pagamento*

La data che determina il mese della dichiarazione al FEAGA/FEASR.

Formato richiesto: "AAAAMMGG" (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

1.11. *F109: codice bilancio*

Per il FEAGA si deve riportare il codice completo del bilancio basato sulle attività, comprendente il titolo, il capitolo, l'articolo, la voce e la sottovoce.

Per la linea 05040501 del bilancio FEASR, le sottovoci devono essere indicate secondo l'allegato IV.

Formato ABB richiesto (senza spazi): "99999999999999", in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

1.12. *F110: campagna di commercializzazione, anno civile o periodo*

Per i prodotti in regime d'intervento la Commissione deve sapere a quale campagna appartengono o a quale periodo contingente possono essere attribuiti.

Per le misure d'investimento del FEASR, si tratta dell'anno civile di presentazione della prima domanda di sostegno finanziario. Per gli impegni pluriennali, relativi, ad esempio, a misure basate sulla superficie o sugli animali, si tratta dell'anno civile in cui ha inizio l'impegno.

2. **Dati relativi al beneficiario (richiedente)**

Premessa: i campi F200, F201, F202A, F202B e F202C devono essere sempre utilizzati per identificare il beneficiario di un pagamento, cioè il beneficiario finale. I campi F220, F221, F222B e F222C possono essere utilizzati soltanto se il pagamento è versato al beneficiario tramite un organismo intermedio.

Il campo F207 è correlato unicamente al campo F200.

2.1. *F200: codice di identificazione*

Codice di identificazione unico e individuale attribuito a ciascun richiedente a livello di Stato membro per tutti i pagamenti effettuati nell'ambito del FEAGA e del FEASR.

2.2. *F201: nome*

Cognome e nome del richiedente o nome dell'impresa.

2.3. *F202A: indirizzo del richiedente (via e numero)*

2.4. *F202B: indirizzo del richiedente (codice postale internazionale)*

2.5. *F202C: indirizzo del richiedente (città o comune)*

2.6. *F205: azienda situata in regione svantaggiata*

Se si tratta di un aiuto concesso a un'azienda in zona svantaggiata, occorre indicarlo in questo campo.

Formato richiesto: sì = "Y"; no = "N".

2.7. *F207: regione e sottoregione dello Stato membro*

Il codice di regione e provincia (NUTS 3) è definito dalle attività principali dell'azienda del beneficiario a cui è erogato il pagamento.

Si deve indicare il codice "regione extra" (MSZZZ) solo nei casi in cui non esista un codice NUTS 3.

Formato richiesto: codice NUTS 3 quale indicato nell'elenco dei codici F207 in CAP-ED: <https://webgate.ec.europa.eu/agriportal/awaiportal/>

2.8. *F220: codice di identificazione dell'organismo intermedio*

Codice di identificazione unico e individuale attribuito agli organismi intermedi a livello di Stato membro.

Il pagamento è versato al beneficiario tramite l'organismo intermedio, cioè tramite ciascuna delle istituzioni intermedie o direttamente a questo organismo.

2.9. *F221: nome dell'organismo intermedio*

Nome dell'organismo.

2.10. *F222B: indirizzo dell'organismo (codice postale internazionale)*

2.11. *F222C: indirizzo dell'organismo (città o comune)*

3. **Dati relativi alla dichiarazione/domanda**

3.1. *F300: numero della dichiarazione/domanda*

Serve per rintracciare la dichiarazione/domanda negli archivi degli Stati membri. Deve trattarsi di un numero unico per interventi sui mercati agricoli, aiuti diretti e sviluppo rurale che garantisca l'identificazione chiara del numero della dichiarazione/domanda nel sistema contabile.

3.2. *F300B: data della dichiarazione/domanda*

Data di ricevimento della dichiarazione/domanda da parte dell'organismo pagatore o di uno dei suoi organismi delegati (compresi eventuali uffici regionali o distaccati).

Nel caso di pagamenti effettuati nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno nel settore vitivinicolo, la data della domanda è quella indicata all'articolo 37, lettera b), del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione ⁽¹⁾.

Nel caso del sostegno allo sviluppo rurale, per le misure soggette al titolo I del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione ⁽²⁾, la data della dichiarazione si riferisce alla domanda di pagamento di cui all'articolo 8 di detto regolamento. Nel caso delle misure di sostegno allo sviluppo rurale di cui al titolo II del regolamento (UE) n. 65/2011, la data della domanda si riferisce alla domanda di pagamento di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento.

Formato richiesto: "AAAAMMGG" (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

3.3. *F301: numero di contratto/progetto (se del caso)*

Per le misure e i programmi del FEASR, a ciascun progetto deve essere attribuito un numero di identificazione unico.

3.4. *F304: ufficio responsabile*

Si tratta dell'ufficio responsabile del controllo amministrativo e dell'autorizzazione dei pagamenti, ad esempio la Regione. Questa informazione è tanto più importante quanto più è decentrata la gestione del regime.

3.5. *F305: numero di certificato/licenza*

"N"= no, se non pertinente.

3.6. *F306: data di rilascio del certificato/della licenza*

Questo campo deve essere compilato se nel campo F305 è indicato un numero di certificato/licenza.

⁽¹⁾ GU L 170 del 30.6.2008, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.

Formato richiesto: "AAAAMMGG" (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

3.7. *F307: servizio presso cui sono archiviati i giustificativi*

Solo se diverso da quello sub F304.

4. **Dati relativi alla cauzione**

4.1. *F402: importo della cauzione di trasformazione (diversa dalla cauzione di gara) in EURO*

In caso di anticipi nel settore vitivinicolo (voce di bilancio 05020908) occorre indicare l'importo della cauzione depositata.

Formato richiesto: +99.....99,99 o -99...99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5. **Dati relativi al prodotto**

Osservazione preliminare concernente le quantità: di norma le quantità, le superfici o il numero di animali vanno comunicati solo una volta. In caso di pagamento di un anticipo seguito dal pagamento del saldo, la quantità va indicata nel record dell'anticipo. Ciò vale anche quando l'anticipo e il saldo sono imputati a sottovoci di bilancio diverse (anticipi e saldo). Modifiche di quantità, superfici o numero di animali vanno riportate nei record del saldo o dei pagamenti successivi. Quanto ai recuperi, se l'importo richiesto viene ridotto a causa di quantità, superfici o numero di animali inesatti, la modifica della quantità va indicata con il segno meno.

5.1. *F500: codice del prodotto/codice della sottomisura di sviluppo rurale*

Gli Stati membri devono redigere i loro specifici elenchi di codici, che vanno spiegati nella nota esplicativa dei file di pagamento.

Per le misure di sviluppo rurale a carico del bilancio del FEASR (voce di bilancio 05040501), deve essere eventualmente indicato un codice per ciascuna sottomisura attuata (ad esempio, tipo di misura agroambientale).

Per le restituzioni all'esportazione: F500 è richiesto soltanto se F804 contiene ingredienti per i quali è fissata una restituzione all'esportazione. In tal caso, in F500 si deve indicare il codice della merce (di norma il codice NC a otto cifre riportato nella casella 33 del DAU) per i prodotti non compresi nell'allegato I, o il codice prodotto per i prodotti agricoli trasformati finiti.

5.2. *F502: quantitativo oggetto di pagamento (numero di capi, ettari, ecc.)*

Cfr. la premessa alla sezione 5 (dati relativi al prodotto).

Per il settore vitivinicolo, i prodotti ottenuti dopo la distillazione devono essere espressi secondo il titolo alcolometrico.

Per tutti gli altri settori, il quantitativo al quale si riferisce il pagamento deve essere espresso nell'unità prevista nel pertinente regolamento come base per il pagamento del premio.

Formato richiesto: +99.....99,99 o -99...99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

5.3. *F503: quantitativo indicato nella domanda di pagamento (quantitativo oggetto di domanda)*

Formato richiesto: +99.....99,99 o -99...99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9, con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

5.4. *F508A: superficie indicata nella domanda di pagamento*

La superficie cui si riferisce la domanda.

Formato richiesto: +99.....99,99 o -99...99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.5. *F508B: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento*

Cfr. la premessa alla sezione 5 (dati relativi al prodotto).

La superficie per cui è effettuato il pagamento.

Formato richiesto: +99.....99,99 o -99...99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.6. *F509A: superficie erroneamente dichiarata*

Differenza tra la superficie dichiarata e quella riscontrata. In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99.....99,99 o -99...99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.7. *F510: numero di regolamento (CE) e articolo*

Per i prodotti in regime d'intervento, è richiesta la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

5.8. *F511: tasso di aiuto FEAGA per unità di misura (in EURO)*

Si deve utilizzare il campo F511 se figurano dati in uno dei campi quantitativi richiesti F502, F508B e F800. Il tasso dell'aiuto deve essere espresso nella stessa unità di misura della quantità indicata.

Formato richiesto: 9.....9,999999, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.9. *F531: titolo alcolometrico volumico totale*

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.10. *F532: titolo alcolometrico volumico naturale*

Espresso in % vol/hl.

Formato richiesto: 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

5.11. *F533: zona viticola*

Zona viticola quale definita nell'appendice dell'allegato XI *ter* del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾.

Formato richiesto: da registrare con uno dei seguenti codici: A, B, CI, CII, CIIIA, CIIIB.

6. **Dati relativi alle ispezioni**

La Commissione deve sapere quante ispezioni sono state effettuate e in quale percentuale tali ispezioni hanno comportato sanzioni. Qualora si riscontri una perdita del 100% o un recupero del 100% del premio, nel campo F108 si deve indicare un pagamento "zero", con la data della decisione.

6.1. *F600: ispezione in loco*

I "controlli in loco" qui menzionati sono quelli a cui si fa riferimento nei pertinenti regolamenti ⁽²⁾. Essi comprendono visite nelle aziende (codice "F" o codice "C"), e/o controlli mediante telerilevamento (codice "T"), nonché i controlli fisici in loco dei prodotti (codice "G"), i controlli di sostituzione (codice "S") e i controlli di sostituzione specifici (codice "U") per le restituzioni all'esportazione.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione (sviluppo rurale)
Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (regimi di sostegno diretto)
Regolamento (CE) n. 1122/2009 del Consiglio (regimi di sostegno diretto)
Regolamento (CEE) n. 2159/89 della Commissione (frutta a guscio)
Regolamento (CE) n. 1621/1999 della Commissione (uve secche)
Regolamento (CE) n. 1276/2008 (restituzioni all'esportazione)
Regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione (fondo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero)

Il campo F601 deve essere compilato solo se F600 indica un'ispezione nell'azienda o un controllo sulla condizionalità ("F" o "C").

Il campo F602 deve essere compilato se F600 indica un controllo in loco ("F", "C", "T", "G", "S" o "U").

Nel caso di più visite concernenti la stessa misura e lo stesso produttore va fatta una sola dichiarazione. Ogni record, che si tratti di un anticipo, di un saldo o di un altro tipo di pagamento, relativo a una determinata ispezione, deve presentare il codice appropriato (cfr. infra) nel campo F600.

I controlli amministrativi ai sensi dei regolamenti succitati (cfr. nota a piè di pagina) non devono essere indicati in F600. Tuttavia le domande che sono state oggetto di sanzioni vanno indicate nel campo F105 (codice "Y") e gli importi ridotti o esclusi vanno indicati nel campo F105C (importo negativo), sia che scaturiscano da un controllo amministrativo che da un controllo in loco.

Formato richiesto: "N" = nessuna ispezione, "F" = ispezione nell'azienda, "C" = controlli sulla condizionalità, "T" = ispezione mediante telerilevamento, "G" = controllo in loco di prodotti, "S" = controllo di sostituzione e "U" = controllo di sostituzione specifico.

Se l'ispezione nell'azienda è associata a un controllo sulla condizionalità e/o a un'ispezione mediante telerilevamento, vanno utilizzati, secondo i casi, i codici corrispondenti "FT", "CT", "CF" o "FTC".

Se l'ispezione nell'azienda è associata a controlli per le restituzioni all'esportazione occorre indicare uno dei corrispondenti codici "GS", "GSU", "GU" o "SU".

6.2. F601: data dell'ispezione

Questo campo deve essere compilato se F600 indica un'ispezione nell'azienda o un controllo sulla condizionalità ("F" o "C"). Non occorre invece compilarlo in caso di controlli mediante telerilevamento.

Formato richiesto: "AAAAMMGG" (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

6.3. F602: domanda ridotta

Indicare in questo campo se la domanda è stata ridotta in seguito a un'ispezione. Questo campo va completato se in F600 è indicata un'ispezione in loco.

Formato richiesto: sì = "Y"; no = "N".

6.4. F603: motivi della riduzione

In caso di più motivi, indicare quello che giustifica la sanzione più elevata. Questo campo va completato se domanda è stata ridotta in seguito a un'ispezione in loco.

Formato richiesto: da codificare; i codici vanno spiegati nella lettera di accompagnamento.

7. Dati relativi ai diritti all'aiuto

Premessa:

Per ogni tipo di diritto all'aiuto di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, la Commissione deve conoscere l'importo totale.

Inoltre, la Commissione deve disporre di dati finanziari sugli importi non versati a seguito di controlli amministrativi o in loco (controlli SIGC).

7.1. F700: importo del diritto all'aiuto in EURO

Importo del diritto all'aiuto in EURO, cioè l'importo totale da versare come corrispettivo dei diritti all'aiuto di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009, previa esecuzione dei controlli SIGC.

Formato richiesto: +99..... 99,99 o -99... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.2. F702: superficie per la quale è stato effettuato il pagamento

Per i diritti all'aiuto basati sulla superficie: la superficie per cui è effettuato il pagamento.

Formato richiesto: +99.....99,99 o -99...99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

Se un pagamento è composto di diritti all'aiuto normali e di diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari occorre inserire, a seconda dei casi, le informazioni chieste nelle sezioni A) e B). Se una sezione non è pertinente, inserirvi il valore NULL.

I diritti all'aiuto in seguito indicati sono quelli menzionati nel titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009.

7.3. *A) Diritti all'aiuto basati sulla superficie (diritti normali)*

7.4. *F703: importo del diritto all'aiuto in EURO*

L'importo totale del diritto all'aiuto indicato nella domanda, in EURO.

Formato richiesto: +99..... 99,99 o -99...99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.5. *F703A: superficie indicata nella domanda di pagamento*

La superficie "attivata" oggetto della domanda di aiuto. Per i diritti all'aiuto basati sulla superficie si tratta della superficie "attivata", cioè la superficie massima oggetto di pagamento (cfr. anche articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione ⁽¹⁾).

Formato richiesto: +99.....99,99 o -99...99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.6. *F703B: superficie determinata*

La superficie determinata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

Formato richiesto: +99.....99,99 o -99...99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.7. *F703C: superficie non riscontrata*

Differenza tra la superficie "attivata" dichiarata nella domanda di aiuto e la superficie riscontrata a seguito di controlli amministrativi o in loco.

In caso di eccesso, ossia quando la superficie dichiarata supera la superficie riscontrata, la differenza è espressa con segno positivo. In caso di difetto, ossia quando la superficie riscontrata supera la superficie dichiarata, la differenza è espressa con segno negativo.

Formato richiesto: +99.....99,99 o -99...99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.8. *B) Diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari*

7.9. *F707: importo del diritto all'aiuto in EURO*

L'importo totale del diritto all'aiuto indicato nella domanda, in EURO.

Formato richiesto: +99..... 99,99 o -99... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.10. *F707A: numero di unità di bestiame (UB) nel periodo di riferimento*

Rappresenta l'attività agricola esercitata durante il periodo di riferimento, espressa in UB ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Formato richiesto: +99..... 99,99 o -99... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.11. *F707B: numero di unità di bestiame (UB) dichiarate*

In questo campo si deve indicare il numero esatto di UB dichiarate per l'anno civile di cui trattasi (articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009).

Formato richiesto: +99..... 99,99 o -99... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

7.12. *F707C: numero di unità di bestiame (UB) determinate*

Il numero di UB determinato a seguito di controlli amministrativi o in loco intesi a verificare la conformità con l'articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Formato richiesto: +99..... 99,99 o -99... 99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9.

⁽¹⁾ GU L 316 del 2.12.2009, pag. 65.

8. Dati complementari per le restituzioni all'esportazione

8.1. F800: peso netto/quantità

Cfr. la premessa alla sezione 5 (dati relativi al prodotto).

Il peso o la quantità devono essere espressi nell'unità di misura.

Per i prodotti trasformati (prodotti non compresi nell'allegato I o prodotti agricoli trasformati): indicare la quantità dell'ingrediente ammissibile a restituzione. Se il codice prodotto (F500) contiene più di un ingrediente ammissibile a restituzione (F804), occorre creare record multipli con gli importi (F106) e le quantità (F800) corrispondenti.

Formato richiesto: +99.....99,99 o -99...99,99, in cui 9 rappresenta una cifra compresa tra 0 e 9 con la possibilità di aumentare il numero di decimali se significativo (massimo 6).

8.2. F800B: unità di misura per il campo F800

Formato richiesto: da codificare mediante un codice di un carattere secondo la seguente tabella:

Codice	Significato
K	Chilogrammo
L	Litro
P	Pezzo

8.3. F801: numero della domanda (restituzioni all'esportazione: DAU)

Questo dato è tanto più importante quanto più dettagliato è il numero della domanda indicato. Ad esempio, un'estensione del numero della domanda in cui si indichi il numero di ingrediente consentirà di individuare con più precisione i dati relativi alla restituzione all'esportazione.

8.4. F802: ufficio doganale di disbrigo delle formalità doganali

Gli Stati membri devono utilizzare l'elenco degli uffici doganali di transito (EUD ⁽¹⁾), cioè l'elenco degli uffici autorizzati a effettuare operazioni di transito unionale/comune. In via eccezionale alcuni uffici doganali potrebbero non essere riportati nell'elenco, che riguarda esclusivamente le operazioni di transito. In questo caso lo Stato membro deve indicare per esteso il nome dell'ufficio doganale.

Formato richiesto: il codice EUD è composto da due lettere che indicano il paese (codice ISO di uno Stato membro) seguite da sei caratteri che contraddistinguono l'ufficio doganale (ad esempio "EE1000EE").

8.5. F802B: ufficio doganale di uscita

Indicare l'ufficio doganale che certifica che i prodotti per cui è stata chiesta la restituzione hanno lasciato il territorio doganale dell'Unione. Gli Stati membri devono utilizzare l'elenco degli uffici doganali di transito (EUD ⁽²⁾), cioè l'elenco degli uffici autorizzati a effettuare operazioni di transito unionale/comune. In via eccezionale alcuni uffici doganali potrebbero non essere riportati nell'elenco, che riguarda esclusivamente le operazioni di transito. In questo caso lo Stato membro deve indicare per esteso il nome dell'ufficio doganale.

Si tratta di un'informazione fondamentale per i revisori con riguardo ai controlli sostitutivi. Tale informazione è disponibile nel documento T5 o in altri documenti equivalenti.

Formato richiesto: il codice EUD è composto da due lettere che indicano il paese (codice ISO di uno Stato membro) seguite da sei caratteri che contraddistinguono l'ufficio doganale (ad esempio "GB000392").

8.6. F804: codice di restituzione all'esportazione

Nel caso di prodotti agricoli non trasformati, riportare il codice prodotto di dodici cifre per il quale è fissata la restituzione all'esportazione.

⁽¹⁾ http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=it&Screen=0&redirectionDate=20110330

⁽²⁾ http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/col/col_home.jsp?Lang=it&Screen=0&redirectionDate=20110330

Nel caso di prodotti trasformati (prodotti non compresi nell'allegato I o prodotti agricoli trasformati), indicare i codici NC degli ingredienti per i quali è fissata la restituzione all'esportazione. In tal caso, in F500 si deve inserire il codice del prodotto finito. Cfr. anche la nota esplicativa al campo F800 in merito alla procedura da seguire ove più ingredienti di un prodotto trasformato siano ammissibili a restituzione.

8.7. *F805: codice di destinazione*

Formato richiesto: "XX", in cui X rappresenta una lettera compresa tra A e Z (codici della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero; cfr. regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione ⁽¹⁾ del 15 ottobre 2001 e i successivi aggiornamenti).

A fini di armonizzazione gli Stati membri utilizzeranno anche la categoria "Varie" (codici Q*) della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero. Tale nomenclatura non comprende tutti i casi speciali di restituzione all'esportazione, ma la Commissione non ha bisogno di questo tipo di precisazione. Gli Stati membri convertono pertanto i rispettivi codici nazionali specifici nelle più ampie categorie della nomenclatura dei paesi e territori per le statistiche del commercio estero prima di inviare i loro dati alla Commissione.

8.8. *F808: data della fissazione anticipata*

La data in cui è stato stabilito il tasso della restituzione, se fissato in anticipo.

Formato richiesto: "AAAAMMGG" (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

8.9. *F809: ultimo giorno di validità (fissazione anticipata)*

Formato richiesto: "AAAAMMGG" (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

8.10. *F812: eventuale gara (fissazione anticipata)*

Secondo la procedura stabilita all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 234/2010 della Commissione ⁽²⁾ o una procedura analoga per altri settori. La Commissione deve avere gli estremi del bando di gara.

8.11. *F814: data di accettazione della dichiarazione di pagamento (COM-7)*

Per il settore delle carni bovine: in caso di prefinanziamento è richiesto solo il campo F814 (e non anche F816 e F816B); in assenza di prefinanziamento sono richiesti i campi F816 e F816B (e non F814).

Formato richiesto: "AAAAMMGG" (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

8.12. *F816: data di accettazione della dichiarazione di esportazione*

Data ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione ⁽³⁾.

Formato richiesto: "AAAAMMGG" (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

8.13. *F816B: data di esportazione dal territorio dell'UE*

Data di esportazione quale indicata nella dichiarazione di esportazione o nel T5. Cfr. anche l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 612/2009.

Formato richiesto: "AAAAMMGG" (anno in quattro cifre, mese in due cifre, giorno in due cifre).

⁽¹⁾ GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 72 del 20.3.2010, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1.

ALLEGATO IV

Struttura dei codici bilancio FEASR (F109)

INTRODUZIONE

La nomenclatura di bilancio contiene un'unica linea di bilancio per il FEASR: "05040501".

Poiché i codici bilancio possono avere fino a quindici cifre, le rimanenti sette cifre servono a designare i programmi e le misure. In questo modo viene agevolato il raffronto dei dati di diverse fonti a livello di esercizio, di organismo pagatore, di misura e di programma.

1. Struttura dei codici bilancio

I codici bilancio devono presentare la seguente struttura:

- le prime otto cifre sono invariabili: "05040501";
- le tre cifre successive designano la misura, secondo l'elenco accluso;
- la dodicesima cifra può avere i seguenti valori (che aumentano con l'aumentare del tasso di cofinanziamento):
 - 1 regione di non convergenza
 - 2 regione di convergenza
 - 3 regione ultraperiferica
 - 4 modulazione facoltativa
 - 5 contributo supplementare per il Portogallo
 - 6 fondi addizionali di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, regione di non convergenza
 - 7 fondi addizionali di cui all'articolo 69, paragrafo 5 bis, del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, regione di convergenza;
- la tredicesima cifra designa: 0 = programma operativo, oppure 1 = programma di rete;
- le ultime due cifre designano il numero del programma: sono ammesse cifre tra "01" e "99".

2. Esempio

F109 = "050405011132001" sta per: linea di bilancio "05040501" (FEASR), misura "113" (prepensionamento), regione di convergenza ("2"), programma operativo ("0") e numero di programma "01".

3. Elenco delle misure FEASR

ASSE 1 MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE

Codice	Misura
111	Iniziative nel campo della formazione professionale e dell'informazione
112	Insediamiento di giovani agricoltori
113	Prepensionamento
114	Ricorso a servizi di consulenza
115	Avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione
121	Ammodernamento delle aziende agricole
122	Accrescimento del valore economico delle foreste
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali

Codice	Misura
124	Promozione dello sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello forestale
125	Infrastruttura connessa allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura
126	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione
131	Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare
133	Attività di informazione e di promozione
141	Agricoltura di semisussistenza
142	Associazioni di produttori
143	Prestazione di servizi di consulenza e di divulgazione agricole in Bulgaria e in Romania
144	Aziende in via di ristrutturazione a seguito di una riforma dell'organizzazione comune di mercato

ASSE 2 MIGLIORAMENTO DELL'AMBIENTE E DELLO SPAZIO RURALE TRAMITE LA GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice	Misura
211	Indennità compensative degli svantaggi naturali a favore degli agricoltori delle zone montane
212	Indennità a favore degli agricoltori delle zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane
213	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE
214	Pagamenti agroambientali
215	Pagamenti per il benessere degli animali
216	Investimenti non produttivi
221	Primo imboscamento di terreni agricoli
222	Primo impianto di sistemi agroforestali su terreni agricoli
223	Primo imboscamento di terreni non agricoli
224	Indennità Natura 2000
225	Pagamenti silvoambientali
226	Ricostituzione del potenziale produttivo forestale e interventi preventivi
227	Investimenti non produttivi

ASSE 3 MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

Codice	Misura
311	Diversificazione verso attività non agricole
312	Creazione e sviluppo di imprese
313	Incentivazione di attività turistiche
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi
323	Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale
331	Formazione e informazione
341	Animazione, acquisizione di competenze e attuazione di strategie di sviluppo locale

ASSE 4 LEADER

Codice	Misura
411	Attuazione di strategie di sviluppo locale – Competitività
412	Attuazione di strategie di sviluppo locale – Ambiente/gestione del territorio
413	Attuazione di strategie di sviluppo locale – Qualità di vita/diversificazione
421	Progetti di cooperazione
431	Gestione dei gruppi di azione locali, acquisizione di competenze e animazione sul territorio (articolo 59)

5 ASSISTENZA TECNICA

Codice	Misura
511	Assistenza tecnica

6 PAGAMENTI DIRETTI COMPLEMENTARI IN BULGARIA E IN ROMANIA

Codice	Misura
611	Pagamenti diretti complementari»

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

